

Circolare 02/2011

Sava lì 17/01/2011

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

**Oggetto: IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PER FARE PACE CON IL FISCO**


Egregio cliente,

Il giorno 21 dicembre 2010 è stata pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 297 la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, c.d. Legge di stabilità per il 2011. Si tratta, in buona sostanza, della vecchia Legge Finanziaria che, a seguito delle modifiche apportate alle norme per la gestione del bilancio pubblico, viene presentata in una nuova forma.

Tale legge, tra le altre cose, interviene nuovamente sulle aliquote sanzionatorie del ravvedimento operoso abbattute in precedenza con il D.L. "anticrisi" del 2008.

Tali aliquote, dal 1° febbraio 2011, sono state nuovamente aumentate come anche le sanzioni contenute negli atti da emettersi dal 1° febbraio 2011, in caso di accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, adesione agli inviti al contraddittorio ed ai pvc.

In particolare:



In tutte e tre le casistiche viene modificato l'ammontare delle sanzioni pecuniarie applicabili, riducendo di conseguenza i benefici derivanti dal ricorso agli istituti dell'accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale, ovvero del ravvedimento operoso.

#### **Accertamento con adesione**

In particolare, con riferimento all'istituto dell'accertamento con adesione, la Legge di stabilità 2011 prevede l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.

Nel caso in cui il contribuente, entro il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, paghi all'Amministrazione Finanziaria, il dovuto senza quindi impugnare l'avviso di accertamento ovvero rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione, la riduzione delle sanzioni prevista originariamente nella misura di un quarto dei minimi edittali verrà erogata nella misura di un terzo.

Tali nuove sanzioni trovano applicazione con riguardo agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

#### **Conciliazione giudiziale**

Quanto alla conciliazione giudiziale, la Legge di stabilità 2011 ha previsto un aumento delle sanzioni con riferimento ai ricorsi presentati (intesa come notifica) dal 1° febbraio 2011. In particolare le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima, in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

#### **Ravvedimento operoso**

Ed in ultimo, anche in relazione all'istituto del ravvedimento operoso la Legge di stabilità 2011 ha aumentato le sanzioni pecuniarie previste:

se la regolarizzazione dell'omesso o parziale pagamento di imposta viene eseguita entro 30 giorni dalla violazione	→	la sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (ritorna, quindi, la vecchia misura del 3% in sostituzione del 2,5% attuale);
se la regolarizzazione è compiuta entro il termine più lungo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa	→	la sanzione è aumentata ad un ottavo del minimo (si passa, quindi, alla misura del 3,75% in sostituzione del 3% attuale);
se trattasi di presentazione di una dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza	→	la sanzione sarà pari ad un decimo del minimo (pari, quindi, al 10%).

Sconteranno le nuove sanzioni le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011. Va infine ricordato che con apposito decreto il Ministero dell'Economia ha modificato, ad un anno di distanza dalla riduzione all'1%, il tasso di interesse legale che è divenuto pari all'1,5% con un aumento di 0,5 punti percentuali. Nelle scelte di opportunità al ricorso a forme deflattive tale aumento, decorrente dal 1° gennaio 2011, va tenuto in debito conto.

Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo distinti saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica*